

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6411 del 06/12/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RIMEC GROUP SRL per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6655 del 05/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **RIMEC GROUP SRL** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **RIMEC GROUP SRL** (C.F. 02377861204 e P.IVA 02377861204) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-673 del 14/02/2022, con scadenza di validità in data 21/02/2037, e rilasciato dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento prot. n. 3304 del 22/02/2022 intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. **Revoca la precedente AUA** e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **RIMEC GROUP SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- La società **RIMEC GROUP SRL** (C.F. 02377861204 e P.IVA 02377861204) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via I° Maggio n. 13, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Via I Maggio n. 11, 11/1,13, 15 e 17, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 28/06/2023 (Prot. n. 12447) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di installazione nuovo impianto di aspirazione, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14139 del 20/07/2023 (proc. SUAP n. 2027/AUA07), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/07/2023 al PG/2023/126295 e confluito nella **Pratica SINADOC 23454/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/127657 del 21/07/2023 ha comunicato al SUAP ed alla Società la presa d'atto dell'avvio del procedimento amministrativo di rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con successiva nota PG/2023/137440 del 08/08/2023 a seguito di approfondimenti svolti sulla documentazione pervenuta ha inviato alla Società e per conoscenza al SUAP una richiesta di chiarimenti in merito a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla domanda.
- In data 21/09/2023 la Società con propria nota ha provveduto ad inoltrare ad ARPAE AACM i chiarimenti richiesti agli atti in pari data al PG/2023/160498, relativi alle modifiche in materia di emissioni in atmosfera
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza in merito alla modifica richiesta della matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
 - Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 05/12/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto RIMEC GROUP SRL

Comune di Sasso Marconi (BO), via I° Maggio n. 11-11/1-13-15-17

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via I° Maggio (affidente al depuratore comunale di Sasso Marconi - Borgonuovo) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 1037 del 5/1/2022, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 981 del 18/1/2022. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 25001/2021)
- Documentazione Tecnica allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126295) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 23454/2023

Documento redatto in data 05/12/2023



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 18/01/2022

Class. 08/03

Fasc. 2021/1.5

Proc. 2021/AUA06

Spett.le
ARPAE SAC Bologna
via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e
p.c.

Spett.le
RIMEC GROUP SRL
Via 1° Maggio n. 13
40037 Sasso Marconi (BO)
c/o DAVIDE.LORENZONI@GEOPEC.IT

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 01/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 11770 da RIMEC GROUP SRL Via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi – matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi reflui (modifica sostanziale).

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA), presentata il 01/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 11770 da RIMEC GROUP SRL con sede in via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi - Sasso Marconi (BO) e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 01/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 11770 da RIMEC GROUP SRL con sede in via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi - Sasso Marconi (BO) per la matrice scarichi di competenza comunale.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI SASSO MARCONI
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Area Tecnica
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Modena, 05 gennaio 2022
Prot. n. 0001037/22

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 24/09/2021	Num. prot.: 86536
	Data prot.: 19/10/2021	Num. prot.: 94276
	Data prot.: 12/11/2021	Num. prot.: 102746
	Data prot.: 12/12/2021	Num. prot.: 111852
	PA&S 98/2021	

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 15/07/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 10626 da RIMEC GROUP SRL Via 1° Maggio n. 13 a Pontecchio di Sasso Marconi – matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi reflui (modifica sostanziale).

Richiesta parere : scarichi di acque reflue.

Prot. Gen n. 10626 del 15/07/2020

Class. 08/03 - Fasc. 2021/1.4 - Proc. 2021/AUA06

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Degli Esposti Venturi Michele cod. fiscale DGLMHL51P28F706C in qualità di legale rappresentante della Ditta "RIMEC GROUP SRL" cod. fisc./ p.iva 02377861204 con sede legale in Sasso Marconi (BO) Via 1° Maggio n.13 località Pontecchio Marconi, in merito allo stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di componenti per macchine movimento terra, di sollevamento e piattaforme ad alta quota, conto terzi, ubicato in via l° Maggio n° 11,11/1, 11/15, 13 e 15, in Comune di Sasso Marconi (BO) località Pontecchio Marconi.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'istanza è richiesta a seguito di interventi di modifica intervenuti, rispetto a precedente percorso autorizzativo (DET-AMB-2019-3187 del 03/07/2019):
 - spostamento/inserimento di alcune macchine all'interno degli edifici al n° 13 e 11
 - conversione della porzione di edificio al n° 13 da magazzino a produttivo
 - acquisizione di parte dell'edificio al n° 11/15 e utilizzo dello stesso come zona magazzino;
 - installazione sulla testata dell'edificio n°11/1 di un impianto di aspirazione con motore esterno.
- ✓ con prot. Hera Spa n° 89911 del 05/10/2021 la scrivente Società richiede, per effettuare una valutazione circa la matrice scarichi, integrazioni documentali in merito alla pratica presentata;



- ✓ il richiedente l'istanza trasmette una richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta alla quale la scrivente Società risponde in modo affermativo con prot. Hera Spa n° 103539 del 16/11/2021;
- ✓ le integrazioni richieste sono quindi ricevute con prot. Hera Spa n° 111852 in data 12/12/2021;
- ✓ secondo quanto trasmesso dal richiedente l'istanza con la documentazione integrativa:
 - conferisce nella rete fognaria comune esclusivamente acque reflue provenienti dai servizi igienici;
 - non confluisce acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - le acque meteoriche provenienti dalle coperture di cui le porzioni di fabbricati fanno parte e dai piazzali (comuni) sono confluite nella medesima rete di raccolta condominiale;
 - non sono presenti punti di campionamento e/o di misurazione dei reflui;
 - non sono presenti impianti di trattamento delle acque di scarico;

Come evidenziato nelle precedenti comunicazioni la rete fognaria sita in via 1° Maggio in cui sono convogliati gli scarichi dei civici in oggetto risulta una fognatura pubblica di tipo misto in gestione ad Hera Spa che afferisce all'impianto di trattamento finale di Sasso Marconi – Borgonuovo, che pertanto è il recettore finale degli scarichi dei singoli civici in oggetto.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali e delle caditoie delle aree di pertinenza;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, relativamente ai singoli civici oggetto della presente istanza, la trasmissione di:

- ✓ **idonea planimetria** sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento (ove presenti) a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
- con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
- esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore;

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 maggio 2022 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RIMEC GROUP SRL
Comune di Sasso Marconi (BO), via I° Maggio n. 11-11/1-13-15-17

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 272 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di strumenti meccanici di precisione svolta dalla società RIMEC GROUP Srl nello stabilimento posto in comune di Sasso Marconi, via I Maggio n° 11, 11/1, 13, 15, 17.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente:

- punto 4.31bis – Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno.

Prescrizioni

1. La società RIMEC GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: RETTIFICHE

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI C.N.C.

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E1, E2, E3 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- Dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo per il punto di emissione E3, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

ALTRI PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le

bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti
			al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno

della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di

riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126295 e in data 21/09/2023 al PG/2023/160498)

Pratica Sinadoc n°23454/2023

Documento redatto in data 05/12/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RIMEC GROUP SRL
Comune di Sasso Marconi (BO), via I° Maggio n. 11-11/1-13-15-17

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto il nulla osta senza prescrizioni rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 10752 del 10/6/2019 per la matrice impatto acustico, non modificato in questo procedimento, si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni d'ufficio:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia delle precedenti AUA n. 3187 del 3/07/2019 (Sinadoc 19907/2018) e Det-Amb-2022-673 del 14/02/2022 (Sinadoc 25001/2021)
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126295

Pratica Sinadoc 23454/2023

Documento redatto in data 05/12/2023



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 10/06/2019

Prot. n. 10752/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2018/26
2018/AUA10

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 10322 del 11/06/2018 pos. n. **2018/AUA10 – RIMEC GROUP S.R.L.** per immobile sito in via I MAGGIO n. 13.
Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **RIMEC GROUP S.R.L.** in data 11/06/2018 prot. 10322 e visti gli atti ed gli elaborati presentati per le matrici: scarichi, rumore, emissioni.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa Direzione Acque in data 04/06/2019 prot. 55460 ricevuto con pec il 05/06/2019 prot. 10412, relativo alla matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae ricevuto con pec il 28/08/2018 prot. 14777, relativo alla matrice acustica;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 11/06/2018 prot. 10322 da **RIMEC GROUP S.R.L.** con sede dello stabilimento a Sasso Marconi in via I Maggio n. 13 per le seguenti matrici:

- scarichi, con le prescrizioni espresse da Hera S.p.A. nel parere sopracitato;
- acustica, con le prescrizioni espresse da Arpae nel parere sopracitato;

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale";

SINADOC n. 19907/18
Sinadoc n. 25115/18 (acustica)

Spettabili

SUAP Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

p.c. Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'edificio industriale esistente in via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **RIMEC GROUP S.r.l.**
Indirizzo sede legale: **Via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi**
Tipologia di attività: **lavorazioni meccaniche di precisione**

Si esprime parere sulla matrice ambientale richiesta .

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Dott. Emilio Minardi come tecnico competente in acustica ambientale datata il 21/03/2018 dello Studio SIDEL INGEGNERIA.

La ditta Rimec Group S.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Sasso Marconi, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con aree di classe IV e aree di classe III

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22) su fabbricati esistenti nell'area occupata dall'attività, nell'area industriale vi sono vari capannoni di altre attività,
La relazione di impatto acustico è relativa alle sorgenti sonore riconducibili alla ditta e dopo le recenti modifiche rispetto alla precedente valutazione:

- 1) Spostamento con conseguente dismissione del magazzino di cui all'edificio n.° 17
- 2) Conversione della porzione di edificio al n° 13 da produttivo a magazzino
- 3) Acquisizione di parte dell'edificio al n° 11/1 e utilizzo dello stesso come area produttiva

per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente esterno, aspiratore a servizio del reparto rettifica, caldaie esterne, transito carrelli elevatori senza ulteriori dettagli, unità esterne della Rimec

Per la valutazione dell'impatto acustico sono stati individuati tre ricettori R1, R2, R3 rispettivamente in classe III il primo e in classe IV il secondo e il terzo, tutti posti ad a est dell'attività, e in prossimità dell'autostrada A1 che si frappone fra i ricettori e l'attività.

Sono state eseguite delle misure fonometriche presso i ricettori durante la pausa pranzo per la verifica del rumore residuo nei pressi del capannone al civico 15.

Si ritiene che, le modifiche introdotte in relazione al contesto territoriale e dall'analisi dei risultati delle misure, i livelli sonori diurni assoluti e differenziali misurati siano attendibili, gli stessi si mantengono comunque entrambi al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dr.ssa M.A. Corvaglia)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216 Pag.7

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.